



COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. N. 118/2011) E RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
PASINI ADRIANO	Consigliere	Presente
SANTONI ILARIA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Assente
BERTI CRISTIAN	Consigliere	Presente
BRIOSI JACOPO	Consigliere	Presente
GUELLA CHIARA	Consigliere	Presente
LEONI JONNI	Consigliere	Presente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
MASSAFRA GIULIA	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Assente
RAFFAELLI MARIANNA	Consigliere	Presente
ZANONI GIUSEPPINO	Consigliere	Presente

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa dott.ssa SABRINA PRIAMI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio GIULIANO MAROCCHI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

* * *

Sentita la relazione del Sindaco, il quale illustra i dati previsionali di bilancio e le proposte di programmazione dell'Amministrazione, e preso atto della discussione intervenuta nei termini riportati a verbale della seduta.

Relazione.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale:

- all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge"*;
- all'art. 49, nonché agli articoli 50, 51 e 52 indica quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18.8.2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Dato atto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con particolare riferimento alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e i.i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che: "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Dato atto inoltre che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. dispone che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e approvano il bilancio previsione finanziario entro il 31 dicembre"*.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione 31 di data 09.12.2024 ed in

particolare gli articoli 9 e 10 relativi al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione, ed il D.M. del 10 ottobre 2024 che hanno da ultimo modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Preso atto che, in attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9.3.1 del principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Responsabile del Servizio Finanziario in assenza degli indirizzi dell'organo esecutivo ha provveduto alla stesura "bilancio tecnico" in equilibrio ai fini dell'avvio del processo di programmazione ed assicurare quindi l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 entro i termini di legge.

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025 sottoscritto dal Presidente della Provincia, dall'Assessore agli enti locali e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che in relazione all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Constatato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 22.12.2025, immediatamente esecutiva, si è proceduto all'approvazione del DUP semplificato 2026-2028, e verificato che il bilancio formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario è coerente con le linee strategiche ed operative ivi definite.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 147 di data 12.12.2025, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto *"Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) completo dei relativi allegati."*

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Dato atto che risultano applicate al bilancio di previsione 2026-2028 quote accantonate e vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto 2025 così come previsto dal comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che in particolare dispone: *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies."*

Vista la Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. n. 145 dd. 30/12/2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rilevato che la stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493 e da 502 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "*Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali*", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Richiamata, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dove dispone che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000, le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto a determinare per l'esercizio 2025, le previsioni di entrata di natura tariffaria in relazione ai seguenti provvedimenti di approvazione delle tariffe:

- Servizio acquedotto comunale: deliberazione Giunta comunale n. 145 di data 12.12.2025.
- Servizio fognatura comunale: deliberazione Giunta comunale n. 146 di data 12.12.2025.

Precisato che relativamente alla TARI l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe è posticipata al 30 aprile 2026, cui seguiranno le eventuali opportune variazioni di bilancio.

Ricordato che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 44 di data 01.10.2025 ha stabilito le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2026.

Accertato che al bilancio è stata applicato avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2025 per complessivi euro 278.903,38 a finanziamento della spesa di investimenti, in particolare:

- per euro 169.459,71 quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2025 derivanti da proventi di parcheggi;
- per euro 70.924,16 quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2025 derivanti da contributi di concessione;
- per euro 38.519,51 quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2025 derivanti da trasferimenti.

Accertata l'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, determinati con i criteri e le modalità descritti nella Nota integrativa e negli schemi allegati.

Preso atto dell'applicazione dei vincoli relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2026-2028 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Dato atto che la Giunta Comunale con la medesima deliberazione di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ha approvato il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 L.P. n. 6/2005).

Accertato che:

- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio 2026-2028 completo dei relativi allegati ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000 pervenuto al protocollo comunale n. 6955 di data 24.12.2025;
- il deposito dello schema di bilancio di previsione 2026-2028 comprensivo degli allegati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota di data 15.12.2025 (prot. n. 6757), nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Ricordato che il Comune di Tenno:

- con Deliberazione consiliare n. 25 del 27.11.2019 si è avvalso della prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis, TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- con Deliberazione consiliare n. 28 del 9.11.2020 si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232, TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, prendendo atto

dell'obbligo di allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite da apposito decreto ministeriale.

Tenuto conto che si rende necessario procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 completo dei relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Visto lo schema di bilancio di previsione 2026-2028 – **Allegato A)**, elaborato dal Servizio Finanziario sulla base delle direttive espresse dall'Amministrazione comunale ed in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP, con le disposizioni vigenti ed applicabili in materia di contabilità dei Comuni, unitamente agli allegati di legge e in particolare quelli elencati al comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm., secondo il modello Allegato 9 di cui allo stesso decreto, nonché al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del medesimo - **Allegato B)**.

Visto lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, che integra e dimostra le previsioni di bilancio - **Allegato C)**.

Dato atto che i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare n. 31 dd. 17.07.2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Rilevato che il Settore Finanziario ha provveduto a trasmettere alla BDAP lo schema di bilancio 2026-2028 approvato in Giunta per opportuni controlli sui dati contabili prima dell'approvazione in Consiglio e che gli esiti rilevati per gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici e il piano degli indicatori e dei risultati attesi risultano positivi. In merito si rileva che tale trasmissione, ai fini degli adempimenti previsti per legge, non sostituisce la trasmissione del bilancio approvato in Consiglio, che pertanto dovrà essere nuovamente inviato alla BDAP entro 30 giorni dalla relativa approvazione.

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm. recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 sottoscritto in data 24.11.2025;
- il D.M. 25.07.2023;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e sss.mm.;

- il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 9 dicembre 2024, immediatamente esecutiva.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, **Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con funzione autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;
2. di approvare il Piano degli Indicatori di bilancio 2026-2028, contenuto nell'**Allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, (**Allegato C**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, contenuta nell'Allegato A);
5. di dare atto dell'elenco siti Internet di Pubblicazione dei bilanci delle società partecipate del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (art. 172, comma 1, lett. a, TUEL), contenuto nell'Allegato C) (Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2026-2028), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico 2026-2028 secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 della L.P. n. 6/2005 - Allegato D), dimesso in atti;
7. di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, rinviando alle indicazioni fornite nella nota integrativa e negli schemi allegati la definizione dei suddetti istituti;
8. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
9. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di cui al prot. n. 6955 di data 24.12.2025 ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che al bilancio di previsione sono altresì allegati i provvedimenti di approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta a valere per l'anno 2026;
11. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2026-2028 in conformità con quanto stabilito dall'art. 169, D. Lgs. n. 267/2000;
12. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 59, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIULIANO MAROCCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa SABRINA PRIAMI